

di una delle Messe binate o trinate che i Parroci sono tenuti a trasmettere alle loro Curie, o comunque una elemosina corrispondente.

Il numero delle Messe così applicate va comunicato direttamente all'U.C.E.I. (Ufficio Centrale Emigrazione Italiana, Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA), unitamente all'offerta della « Giornata delle Migrazioni », ora anticipata alla terza domenica di novembre.

Roma, 17 marzo 1975.

LA SEGRETERIA GENERALE DELLA C.E.I.

Fondazione di religione « Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena »

PREFETTURA DI ROMA - PROT. N. 60980/840, DIV. I/CULTI.

Si trasmette copia conforme del decreto presidenziale del 2.I.1975 registrato alla Corte dei Conti il 13.2.1975, reg. 8, f. 130, relativo all'oggetto.

Si prega tener presente che di detto provvedimento non saranno rilasciate altre copie, essendo valide a tutti gli effetti le copie notarili e quelle autenticate in una delle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e cioè:

- 1) quando è fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale;
- 2) quando è fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato o conservato l'originale;
- 3) quando è fatta dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento.

p. IL PREFETTO
Direttore di Sezione
(Mario Pesoli)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 30 luglio 1974 di Mons. Enrico Bartoletti, Presidente e Legale rappresentante della Fondazione di religione « Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena », con sede in Roma, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione stessa, eretta canonicamente con decreto 19 aprile 1974 del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in virtù dei poteri conferitigli dalla Santa Sede con speciale delega 20 marzo 1974; visto l'allegato statuto; ritenuto che l'ente si propone di promuovere, organizzare e sostenere la pastorale religiosa nelle sue varie forme, con particolare riguardo al coordinamento dei comuni interessi apostolici dell'Episcopato Italiano; considerato che il patrimonio, costituito dalla somma di lire 50.000.000 (cinquantamiloni) depositata presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Roma, è da ritenersi sufficiente per il conseguimento delle finalità statutarie; visti gli articoli 29, lettera d), del Concordato con la Santa Sede, 4 della legge 27 maggio 1929, n. 643, e 17 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262; vista la legge 6 aprile 1933, n. 455; udito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

DECRETA:

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione « Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena », con sede in Roma, con i fini ed il patrimonio nelle premesse indicati.

Art. 2

E' approvato lo statuto della fondazione predetta, composto da sedici articoli che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma Addì 2 Gennaio 1975

F.to LEONE - C.fto GUI
Visto, il Guardiasigilli REALE

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
addì 13 febbraio 1975,
Atti di Governo, registro n. 8, f. n. 130

Il presente Decreto del Presidente della Repubblica è stato pubblicato nella G.U., n. 52, in data 24.II.1975.

STATUTO

Art. 1

La Fondazione di religione « Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena » ha sede in Roma in Circonvallazione Aurelia n. 50.

Art. 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, organizzare, sostenere la pastorale religiosa nelle sue varie forme, con particolare riguardo al coordinamento dei comuni interessi apostolici dell'Episcopato italiano.

Art. 3

Per il conseguimento dello scopo istituzionale, la fondazione potrà porre in essere tutte le attività correlate ai molteplici aspetti dell'apostolato cattolico, in armonia con la pluralità e relatività pretese dalle contingenti esigenze dell'apostolato stesso quanto alla sua sostanza ed alle sue modalità.

Art. 4

La fondazione è amministrata da un Consiglio, composto di 7 membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

Essi sono nominati dal presidente pro-tempore della Conferenza Episcopale Italiana, in virtù delle speciali attribuzioni conferitigli dalla Santa Sede, ivi compresa la potestà del controllo ca-

nonico sulla fondazione e del rilascio di tutte le certificazioni di legge.

Art. 5

I membri del consiglio durano in carica un triennio e sono riconfermabili.

Art. 6

Spetta al presidente:

a) rappresentare legalmente la fondazione ad ogni effetto di legge;

b) provvedere in materia di ordinaria amministrazione;

c) convocare e presiedere le riunioni del consiglio e di eseguirne le deliberazioni;

d) di procedere all'assunzione del personale.

Art. 7

Il consiglio stabilisce annualmente in via generale i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della fondazione, inteso l'Episcopato italiano.

Art. 8

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni trimestre e straordinariamente su richiesta di almeno due dei suoi membri o quando il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 9

Nella riunione ordinaria di fine anno il Consiglio delibera il bilancio preventivo dell'esercizio veniente e in quella da tenersi nel primo trimestre dell'anno delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, appena deliberati, dovranno essere sottoposti per la loro efficacia all'approvazione del presidente pro-tempore della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 10

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi prendano parte almeno quattro membri, compreso il presidente, e le relative deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di votazione, s'intende valevole la deliberazione cui ha acceduto il presidente.

Art. 11

Per la validità degli atti di gestione straordinaria del patrimonio fondazionale è necessario che le relative deliberazioni riportino un numero di voti non inferiore alla maggioranza dei membri del consiglio, nonché le autorizzazioni canoniche qualora i valori eccedano i limiti di competenza previsti per gli Ordinari Diocesani.

Art. 12

Il Consiglio elegge tra i membri il Segretario-tesoriere. A questi compete la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, la tenuta dei verbali, dei

documenti d'archivio nonché delle scritture contabili.

Art. 13

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni). Esso potrà essere incrementato da lasciti e da donazioni che perverranno a tale scopo. I mezzi di gestioni saranno costituiti dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività svolte nonché da oblazioni di persone fisiche e di enti pubblici o privati.

Art. 14

Il Consiglio provvederà ad adottare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 15

In caso di estinzione o soppressione della Fondazione i suoi beni saranno devoluti alla Santa Sede, perché ne disponga in favore dell'Episcopato italiano.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme civili e canoniche in materia.

Roma, 29 aprile 1974

*Visto: D'ordine del Presidente
della Repubblica*

Il Ministro dell'Interno

LUIGI GUI

*Il Presidente
della Conferenza Episcopale
Italiana*

ANTONIO CARD. POMA